



PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia

**ESTRATTO DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI
AUTORIZZAZIONE**

n. 95 DEL 05-08-2014

Oggetto: Comune Carovigno (BR) - Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dalla rete fognaria della zona P.I.P.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA

- **Visto** il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. recante “Norme in Materia Ambientale” ed in particolare la Parte Terza dello stesso che detta “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”, con il quale vengono stabiliti, nella Sezione II “Tutela delle acque dall’inquinamento”, i principi generali e le competenze per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue nonché i criteri, le condizioni e le prescrizioni finalizzate a perseguire gli obiettivi prefissati dalla stessa norma;
- **Visto** l’art. 113 dello stesso decreto legislativo che in tema di “scarichi di acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia demanda alle singole Regioni la disciplina e relativa normazione statuendo, in particolare, il divieto assoluto allo scarico o l’immissione diretta di queste ultime nelle acque sotterranee”;
- **Visti** gli allegati contenuti nel suddetto Decreto legislativo ed in particolare quelli indicati per la Parte Terza i quali stabiliscono i criteri, le condizioni e le prescrizioni finalizzate a perseguire gli obiettivi prefissati dalla stessa norma;
- **Visto** il D.Lgs. n. 4 del 16/01/2008 contenente “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. n. 152/06 recante norme in materia ambientale”;
- **Visti** gli artt. 75 e 124 del richiamato decreto legislativo e la Legge Regionale n. 31 del 2 Maggio 1995, con i quali sono state attribuite, tra le altre, alle Province le funzioni inerenti le autorizzazioni allo scarico degli insediamenti civili, produttivi e delle pubbliche fognature;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., Parte Quarta, Titolo V “Bonifica di siti contaminati”, con particolare riferimento al principio “chi inquina paga”;
- **Visto** l’art. 28, comma 1 lettera c) della Legge Regionale n. 17 del 30/11/2000 che attribuisce alle Province i compiti e le funzioni concernenti “il rilevamento, la disciplina ed il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale ai sensi della Legge Regionale n. 31 del 2 Maggio 1995”;
- **Visto** il Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26 recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia” (attuazione dell’art. 113 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ed ii.) in vigore il 15/02/2014;
- **Visto** l’art. 22 del Regolamento Regionale 9/12/2013, n. 26, che ha abrogato l’Appendice A1 del Piano Direttore approvato con Decreto del Commissario Delegato per l’emergenza ambientale in Puglia n. 191 del 13/06/2002 e di cui al Decreto del Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia n. 282 del 21/11/2003;
- **Visto** l’art. 15 comma 3 del Regolamento Regionale n. 26/2013 che stabilisce che il titolare dello scarico di acque meteoriche di dilavamento fuori dalla pubblica fognatura, di cui all’art 5 del predetto Regolamento, per superfici scolanti superiori a 5000 mq è tenuto a richiedere alla Provincia competente, apposita istanza di autorizzazione, prima della realizzazione delle opere;
- **Visto** che l’art. 2 comma 7 del R.R. n. 26/2013 così recita: “Lo scarico e l’immissione di acque meteoriche di dilavamento, tranne i casi previsti al Capo II del presente Regolamento, non sono soggetti al rispetto di alcun valore limite di emissione.”;
- **Visto** il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in Materia Ambientale, nonché il regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;
- **Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

- **Vista** la nota prot. 8018 del 18.04.2014, acquisita agli atti della Provincia di Brindisi con Prot. AG 25855 del 24.05.2014 integrata con nota prot. n. 12063 del 17.06.2014, acquisita agli atti della Provincia di Brindisi con Prot. AG 39215 del 27.06.2014 con la quale il sig. Cosimo MELE, in qualità di Sindaco Protempore e in qualità di Responsabile dello Scarico derivante dalla rete di fogna bianca pluviale della zona P.I.P. del Comune di Carovigno, ha presentato istanza finalizzata all'acquisizione dell'autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e del Regolamento Regionale n. 26 del 09.12.2013 per l'attività di scarico in due trincee di sub irrigazione attestate in zona anidra, come meglio individuate negli elaborati di progetto.
- **Vista** la documentazione prodotta dalla quale si evince che:
 - a) *trattasi di un intervento già realizzato e collaudato come risulta dal relativo “verbale di visita, relazione e certificato di collaudo del 04.04.2014.*
 - b) *la zona PIP in argomento è divisa in 2 bacini idrografici denominati A (zona ovest) e B (zona est) rispettivamente di superficie circa 12.000 e 15.000 mq, come risulta a pag. 4 della relazione tecnica;*
 - c) *per ogni bacino idrografico è stata realizzata una rete di raccolta di fognatura bianca costituita da pozzetti con griglia a caditoia in sommità collegati tra loro con tubazioni interrato, che convogliano le acque di dilavamento verso i rispettivi impianti di trattamento primari per essere sottoposte ad un trattamento di grigliatura, dissabbiatura e disoleatura statica, come riportato a pag. 16 della relazione tecnica;*
 - d) *sono state predisposte, a valle di ogni impianto delle vasche di accumulo delle acque trattate, cadauna di capienza pari a circa 40.000 litri (40 mc), per essere poi utilizzate per irrigare le aree a verde giusta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotta dal progettista in data 06.11.2013, e che pertanto il progetto risulta conforme al R.R. 26/2013;*
 - e) *entrambi i recapiti finali realizzati per le zone A e B sono costituite da trincee di sub irrigazione attestate in zona anidra profonde mediamente circa 1,5 mt dal piano di calpestio, come risulta rappresentato nella tavola grafica “PR 03 – planimetria generale”;*
 - f) *tutti i punti di scarico in zona anidra con adeguato franco di sicurezza, nel rispetto di quanto previsti all'art. 3 comma 1 lettera h) del R.R. 26/2013 che, secondo quanto riportato a pag. 23 della relazione geologica ed idrogeologica è pari a circa 115 metri;*
 - g) *non ci sono pozzi per uso potabile e di captazione e derivazione di acque potabili nel raggio di 5 Km, secondo quanto riportato nell'elaborato integrativo datato 17.06.2014 a firma del geologo;*
 - h) *le coordinate geografiche WGS84 delle trincee drenanti sono le seguenti:*
 - *X: 17.6644 – Y:40.6951 – scarico posto ad ovest della zona PIP – zona A*
 - *X: 17.6683 – Y:40.6957 – scarico posto ad est della zona PIP – zona B*
- **Preso atto**, che trattandosi di aree pubbliche costituite da strade comunali, sussiste il divieto posto dall'art. 15 c. 1 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Codice della strada) allo scarico di rifiuti o materie di qualsiasi specie sulle strade e le loro pertinenze;
- **Ritenuto**, sulla base di quanto sopra riportato, di poter autorizzare il Comune di Carovigno, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 Parte Terza e ss.mm. ed ii. e dell'art. 15 del R.R. n. 26/2013 per effettuare gli scarichi finali delle acque meteoriche di dilavamento raccolte nella zona PIP del comune di Carovigno meglio individuati in precedenza.
- **Visto** il parere igienico sanitario prot. n. 186 del 26.09.2013 rilasciato dalla ASL di BR - D.S.S. di Francavilla F.na competente per il territorio;
- **Visto** il certificato di collaudo delle opere redatto in data 22.03.2013;

- **Visto** l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai Dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazioni il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- **Visto** il Decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 31/10/2012 con il quale sono state affidate, al Dott. Pasquale Epifani, le funzioni dirigenziali del Servizio Ambiente ed Ecologia;
- **Visto** il Regolamento sul Sistema dei Controlli interni, approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 4 del 08/03/2013;
- **Ritenuta** la premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 15 del R.R. n. 26 del 9 dicembre 2013, il **Comune di Carovigno** ad effettuare lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dalla zona PIP nei recapiti finali nel dettaglio indicati in premessa;

- **Di dare atto** che il titolare dello scarico è il Sindaco protempore del Comune di Carovigno, con domicilio per la carica presso la sede Municipale;
- la presente autorizzazione ha validità **4 (quattro) anni** a decorrere dalla data di rilascio del presente provvedimento. **Un anno prima della scadenza** dovrà essere presentata apposita istanza di rinnovo della stessa, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 18 del R.R. n. 26 del 9 dicembre 2013;
- Il Comune deve effettuare la periodica manutenzione di tutte le opere fognarie realizzate ed in particolare dei sistemi di trattamento e dei recapiti finali, al fine di garantire il corretto e idoneo funzionamento dell'intero sistema di trattamento e smaltimento finale;
- Il titolare dello scarico, in attuazione delle disposizioni contenute nel Regolamento Regionale 9/12/2013, n.26, pubblicato sul B.U.R.P. n.166 del 17/12/2013, in vigore dal 15/02/2014, dovrà verificare la conformità dello scarico autorizzato con il presente atto e, qualora dovesse risultare in contrasto con il predetto Regolamento Regionale, deve ripresentare richiesta di rinnovo, entro 365 (trecentosessantacinque) giorni dalla data di entrata in vigore della predetta disciplina regionale, con le modifiche di adeguamento da apportare. Lo scarico resta autorizzato all'esercizio fino al termine dell'eventuale nuova procedura autorizzativa;
- la presente autorizzazione viene rilasciata a condizione che nei recapiti finali di che trattasi confluiscono le sole acque meteoriche di dilavamento rivenienti dalle aree sopra specificate adibite a viabilità pubblica e che venga messo in atto ogni opportuno sistema idoneo a prevenire sversamenti di sostanze e materiali vari sulle aree interessate con particolare riferimento a quelle classificate pericolose e, in caso di rilasci accidentali, mettere in atto ogni azione opportuna al fine di evitare apporti di sostanze inquinanti nelle acque di dilavamento per impedirne lo smaltimento negli strati superficiali del sottosuolo, con particolare riferimento alle sostanze per le quali il D.Lgs. n. 152/06 prescrive il divieto assoluto di scarico sul suolo e nel sottosuolo, ed alle seguenti ulteriori prescrizioni:
 1. **rispettare** le disposizioni di cui alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i, nonché di quelle contenute nel R.R. n. 26 del 09.12.2013 e non esplicitate nel presente provvedimento;
 2. **adottare** opportune misure di prevenzione e sicurezza e tutti gli accorgimenti necessari per evitare qualsiasi danno o nocumento a terzi nonché per evitare apporti di sostanze inquinanti nelle acque di dilavamento;
 3. **adottare** le misure necessarie al fine di evitare l'aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento del corpo ricettore;

4. **garantire** una costante pulizia e idonea manutenzione della rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, dei pozzetti di ispezione e del sistema di grigliatura e dissabbiatura, nonché dei recapiti finale, rimuovendo periodicamente gli eventuali materiali residui che si dovessero depositare sul fondo, al fine di garantirne un efficiente funzionamento sia sotto l'aspetto idraulico che quello igienico-sanitario;
5. **smaltire** i residui rivenienti dal sistema di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento (*grigliatura, dissabbiatura*) nonché eventuali altri possibili rifiuti prodotti secondo le modalità previste dalla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., che detta "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*";
6. **di stabilire** che sulle aree, interessate dal dilavamento delle acque meteoriche, **non dovrà essere stoccato alcun tipo di materiale che possa rilasciare sostanze inquinanti nell'ambiente** attraverso le acque meteoriche;
7. **garantire** che l'immissione, ivi comprese le operazioni ad esso connesse, siano effettuate in conformità alle disposizioni indicate alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente;
8. **verificare** che i sistemi adottati per lo smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento garantiscano il totale assorbimento dei deflussi, anche in caso di fenomeni piovosi di massima intensità, al fine di garantire l'incolumità pubblica e la massima sicurezza del traffico veicolare;
9. **comunicare** a questo Ufficio, ogni variazione intervenuta relativa ai presupposti e condizioni in base ai quali è stata rilasciata la presente autorizzazione.
10. **conservare** copia del provvedimento autorizzativo presso la sede comunale.

Il Comune di Carovigno dovrà adottare apposito Regolamento Comunale che disciplini gli scarichi delle aree private nella pubblica fognatura e trasmetterlo a questo Ente, entro 60 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento;

- La presente autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi.
- In relazione agli eventuali oneri connessi alla messa in sicurezza e alla bonifica, resta salva la facoltà della Provincia di chiedere ai sensi D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., Parte Quarta, Titolo V "Bonifica di siti contaminati", al soggetto responsabile della contaminazione nonché al proprietario del sito contaminato l'esecuzione di specifica indagine ambientale sul sito interessato dallo smaltimento delle acque di dilavamento per la verifica dell'eventuale stato di inquinamento nonché la realizzazione delle eventuali operazioni di bonifica;
- La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia non espressamente richiamate nel presente atto, comporterà l'applicazione delle procedure e delle sanzioni previste alla Parte Terza del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 e ss.mm.ed ii.
- Il presente provvedimento ha efficacia in vigenza delle autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti per l'esercizio dell'attività in argomento, nonché i diritti dei terzi;
- Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente nonché i diritti dei terzi ai sensi dell'art. 844 del Codice Civile.
- Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D.L.vo n. 196/2003.

- Il presente provvedimento sarà pubblicato su sito web della Provincia di Brindisi.
- Il presente provvedimento viene trasmesso:
 - al Comune di Carovigno pec: protocollo.comune.carovigno@pec.rupar.puglia.it
 - al Comandante della Polizia Provinciale per i controlli di competenza.
- Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ricorso al TAR Puglia ovvero entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

f.to Il Dirigente del Servizio
Dott. Pasquale Epifani

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Brindisi, 05 agosto 2014

f.to Il Responsabile del Procedimento
p.i. Cosimo Grassi

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Brindisi, 05 agosto 2014

f.to Il Dirigente del Servizio
Dott. Pasquale Epifani